

STATUTO "CENTRO AIUTO VITA DI LUGAGNANO ODV"



ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Centro Aiuto Vita di Lugagnano ODV", da qui in avanti nominata "Associazione", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L'Associazione ha sede legale in via Don G. Fracasso n. 3 - Lugagnano di Sona (VR) presso la Parrocchia Sant'Anna e potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove nell'ambito del territorio provinciale.

L'associazione opera nel territorio della Regione Veneto, in vari comuni della provincia di Verona

La sola variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato "Centro Aiuto Vita di Lugagnano ODV" è disciplinata dal presente statuto, e agisce in conformità al D. Lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità)

L'associazione è apartitica, apolitica, non ha fini di lucro.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ispira le sue finalità a quelle proposte dal Centro Diocesano Aiuto Vita ODV pur nel rispetto dell'autonomia giuridica e amministrativa di entrambi gli organismi; opera con l'obiettivo di valorizzare e assistere la persona, ossia:

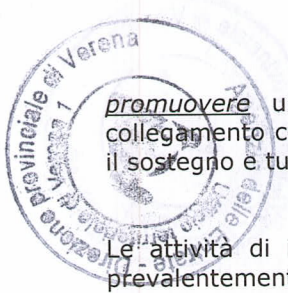
promuovere una mentalità aperta all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano, fin dal concepimento, in tutte le sue esigenze e in tutto l'arco del suo sviluppo;

attivare il pronto intervento e l'aiuto concreto offrendo, secondo le possibilità dell'Associazione, assistenza a madri in attesa di un figlio o comunque con figli a carico fino all'età di tre anni;

sensibilizzare la comunità al valore primario e irripetibile di ogni vita umana. Riaffermare e promuovere il valore sacro della vita umana, di quella concepita e non ancora venuta alla luce, diffondendo in ogni modo possibile una cultura di accoglienza della vita e la formazione della coscienza morale circa il dovere di proteggerla;

sostenere ogni iniziativa di giustizia e carità, sia individuale che comunitaria, ispirandosi alle indicazioni pastorali della Chiesa Veronese;

[Handwritten signature]



promuovere un rapporto di collaborazione con gli operatori socio sanitari. Stabilire rapporti di collegamento con gli enti pubblici e del privato sociale locali, regionali e nazionali preposti o operanti per il sostegno e tutela della maternità e dei minori.

Le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs 117/17 che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni .
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Offrire un supporto specialistico in ambito medico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili, direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici e privati presenti sul territorio;
- Assistenza sociale e sostegno materiale attraverso l'erogazione di beni di prima necessità e alimenti, in particolare per la prima infanzia; contatti con enti di assistenza pubblica e privati; interventi assistenziali di emergenza; ospitalità a gestanti e donne prive di alloggio con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento; aiuto domestico nei casi di necessità e supporto nell'accudimento dei bambini; orientamento nella ricerca di lavoro, e quant'altro possa favorire l'effettiva accoglienza del nascituro e il suo benessere nei primi anni di vita. Informazione alla madre che decida di non tenere il figlio, sul diritto alla segretezza della sua maternità e all'anonimato al momento del parto, informandola sulla possibilità alternativa dell'adozione e dell'affido
- Promozione ed organizzazione di percorsi formativi per le gestanti e madri per favorire l'acquisizione di nuove competenze in ambito educativo, genitoriale, professionale, contribuendo a valorizzare le loro capacità personali e sociali, anche con attività di assistenza e trasporto attraverso i mezzi di proprietà dei volontari e dell'Associazione.
- Organizzazione e promozione di corsi di formazione con volontari, educatori ed operatori del settore e incontri di confronto e coordinamento con altri Centri Aiuto alla Vita ed enti pubblici e privati operanti nell'ambito materno-infantile
- Promozione ed organizzazione di incontri/eventi di sensibilizzazione e formazione sui temi inerenti le finalità dell'Associazione e la promozione del volontariato e della solidarietà.
- Promozione di concorsi e iniziative di carattere culturale con particolare riferimento ai temi riguardanti gli scopi sociali e le attività dell'Associazione, fornire contributi culturali per la stampa e per i mezzi di comunicazione sociale.
- Organizzazione di interventi di coordinamento dei Centri Aiuto Vita presenti sul territorio della Provincia e Diocesi di Verona, attraverso la programmazione di progetti condivisi, la stipula di protocolli d'intesa e/o convenzioni.

Le iniziative ora indicate non sono tassative, ma hanno un valore indicativo e non escludono la possibilità di ulteriori attività attinenti alle finalità statutarie.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Uy d

L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs 117/17.

Su delibera del Consiglio direttivo l'Associazione può aderire a coordinamenti, federazioni e movimenti che perseguano finalità analoghe o per il raggiungimento di specifici obiettivi condivisi, fatta salva la piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale.

ART. 6 (Ammissione)

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente a realizzarle.

I soci, accettando integralmente il presente statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli aderenti)

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento e prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- prendere visione del bilancio di esercizio;
- esaminare i libri sociali entro 30 giorni dalla richiesta, previa istanza scritta e motivata al Consiglio direttivo, che ne stabilirà le modalità di accesso;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati e se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista. Ciascun associato ha diritto ad un voto
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente statuto;
- a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei



valori della vita e della dignità della persona umana;
a versare la quota associativa annuale, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo, entro il 31 dicembre del relativo anno
ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

ART. 8 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo che ne prende atto annotandola nel registro soci.

L'aderente all'Associazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto ovvero che fomenti dissidio e disordine tra i soci, svolga attività in contrasto o concorrente con quella dell'Associazione, non osservi le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti, non adempia puntualmente (senza giustificati motivi) agli obblighi assunti a qualsiasi tipo verso l'associazione, può essere escluso dall'Associazione

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo, dopo che al socio sia stato per iscritto contestato il fatto dandogli la possibilità di addurre le sue giustificazioni, e ratificata dall'assemblea. Contro il provvedimento di esclusione il socio può ricorrere in assemblea entro 30 giorni, che delibererà con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati.

I soci che siano receduti o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, come pure gli eredi del socio defunto, non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9 (Qualità di volontario)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 10 (Gli organi sociali)

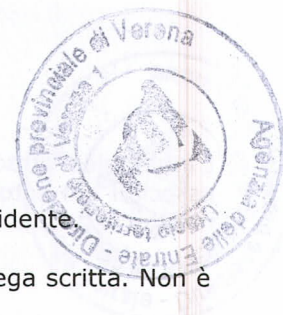
Sono organi dell'Associazione:

- assemblea dei soci
- consiglio direttivo
- presidente.
- organo di controllo, con compiti anche di revisore legale, qualora il Codice del Terzo Settore lo imponga

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico (art.34 comma 2 del D.Lgs 117/2017).

Handwritten signature and initials in blue ink.

**ART. 11
(L'assemblea)**



L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

**ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea deve:

- fissare l'importo dell'eventuale quota sociale annuale;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca – quando previsto – il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati e sulle nuove domande di adesione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**ART. 13
(Convocazione)**

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del presidente, altresì su richiesta firmata da almeno 1/5 degli aderenti o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci. La convocazione potrà avvenire a mezzo posta ordinaria, elettronica o raccomandata a mano.

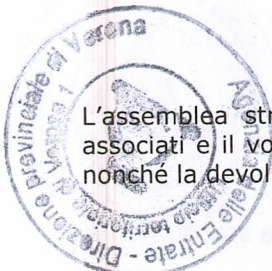
**ART. 14
(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega scritta.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ay d'.



ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti compreso tra 5 e 11 elementi, eletti dall'assemblea tra i soci, per la durata di anni 3 e possono essere rieletti per un massimo di tre mandati. Il consiglio direttivo si riunisce di regola ogni 3 mesi o ogniqualvolta il presidente o la maggioranza relativa del direttivo lo ritengano opportuno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'Associazione è il presidente del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo, se ritiene necessario, potrà avvalersi della figura del consulente ecclesiastico che avrà la funzione di collegamento tra il direttivo e il territorio; potrà partecipare alle riunioni del direttivo senza diritto di voto e con parere consultivo. L'individuazione del consulente ecclesiastico viene fatta dal consiglio direttivo individuando la persona più adatta a monitorare i bisogni del territorio; tale attività avverrà a titolo di consulenza gratuita.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Il presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci insieme agli altri componenti del consiglio direttivo.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione delle nuove cariche sociali.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo viene nominato secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 117/1017 e ha la funzione di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il/I componente/i dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 19 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 20 **(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dai soci.

Handwritten signature



ART. 21
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali previste.

ART. 22
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23
(Bilancio Sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e altri enti e soggetti di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25
(Dipendenti e collaboratori)

L'associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall'art.33 del D.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dal CCNL, dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Handwritten signature and initials in blue ink.

ART. 27
(Responsabilità della Associazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.



ART. 28
(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 29
(Libri sociali)

Sono previsti i seguenti Libri Sociali

- Libro Soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- Registro volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- Libro dei verbali del Consiglio Direttivo e libro dei verbali dell'Organo di controllo (se previsto), tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono
- Libro dei verbali dell'Assemblee tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 30
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

